Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1981, n. **550.**

Conferimento di posti disponibili negli organici del Ministero degli affari esteri ai candidati risultati idonei nei concorsi banditi a partire dal 1° giugno 1977, per le carriere esecutiva ed ausiliaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le graduatorie degli idonei nei concorsi banditi dal Ministero degli affari esteri a partire dal 1° giugno 1977 per le carriere esecutiva ed ausiliaria possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti dotazioni organiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1981, n. **551.**

Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonché dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente la delega al Governo per il passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, nonché dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza;

Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile può chiedere di passare nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, o di altre amministrazioni dello Stato.

Il personale di cui al comma precedente è inquadrato in soprannumero — riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa — mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessiva maturata e la posizione economica acquisita.

Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.

Art. 2.

L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.

Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.

Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

Art. 3.

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dai ruoli ordinari del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono chiedere

di passare nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il personale trasferito assume lo stato giuridico della forza di polizia in cui viene inquadrato.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 3 viene inquadrato nel corrispondente ruolo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, mantenendo il grado rivestito nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assumendo una anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento.

Il predetto personale viene collocato in ruolo dopo l'ultimo pari grado del ruolo ricevente, conservando nei confronti del parigrado del ruolo di provenienza la precedente anzianità relativa.

Il personale di cui al presente articolo conserva in ogni caso l'anzianità di servizio ai fini esclusivamente economici.

Art. 5.

Ai fini dell'avanzamento viene considerata, per il personale in questione passato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, un'anzianità di grado o di servizio comunque non superiore a quella del parigrado, non proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che lo precede immediatamente in ruolo.

Il personale di cui al comma precedente, qualora iscritto in quadro, viene promosso in eccedenza al numero delle promozioni previste per l'anno, restando nella posizione soprannumeraria.

Gli ufficiali provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza promossi ai gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, non vengono computati nei contingenti massimi, di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed ai successivi decreti presidenziali, previsti per la forza di polizia in cui vengono inquadrati.

Il numero degli ufficiali di cui al precedente comma, posti in soprannumero nei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, non può, comunque, superare i contingenti fissati dall'art. 3 della citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Il passaggio nel ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è consentito nei soli gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano e tenente, nella misura massima rispettivamente del 5%, 7%, 10% e del 15%, dell'organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Il passaggio nel ruolo degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è consentito nei soli gradi di cui al comma precedente, nella misura massima dello 0,50% dei tenenti colonnelli, dell'1% dei maggiori, dell'1% dei capitani, e dell'1% dei tenenti, dell'organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Art. 7.

Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza è subordinato al possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali necessari per prestare servizio nella forza di polizia ricevente.

Il personale trasferito dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento.

Art. 8.

Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva, possono chiedere di passare nella stessa posizione nelle altre forze di polizia, assumendone il relativo stato giuridico.

Possono chiedere altresì di passare nella stessa posizione nelle armi e nei corpi presso cui avevano prestato servizio prima dell'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assumendone il relativo stato giuridico.

Art. 9.

Il personale di cui all'art. 3 che passa nel Corpo degli agenti di custodia viene inquadrato in un apposito ruolo parallelo ad esaurimento la cui dotazione organica è fissata nella tabella *A*, annessa al presente decreto, mantenendo il grado rivestito nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'anzianità assoluta e relativa posseduta al momento del passaggio nel Corpo degli agenti di custodia.

Il personale di cui al comma precedente dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi.

Art. 10.

Il passaggio nel ruolo parallelo ad esaurimento del Corpo degli agenti di custodia è consentito soltanto fino al grado di tenente colonnello.

Sono esclusi dal passaggio nel ruolo di cui al comma precedente gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva.

Art. 11.

L'avanzamento del personale di cui all'art. 9, inquadrato nell'apposito ruolo parallelo ad esaurimento, avviene secondo la normativa vigente per il personale del ruolo ordinario del Corpo degli agenti di custodia.

L'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario, di maresciallo capo e di maresciallo maggiore del ruolo parallelo ad esaurimento ha luogo nel limite dei posti determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili negli stessi gradi del ruolo ordinario e il personale avente diritto all'avanzamento nel ruolo stesso.

Art. 12.

Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, ove le domande superino i contingenti fissati nell'art. 6, o nella tabella *A*, annessa al presente decreto, ha luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.

Art. 13.

L'indennità di buonuscita del Fondo assistenza finanzieri è liquidata ai militari passati nel Corpo della guardia di finanza ai sensi del presente decreto nei limiti dell'effettivo servizio prestato nel Corpo medesimo dalla data di passaggio alla data del congedo.

Art. 14.

Qualora il personale che chieda di avvalersi delle precedenti disposizioni superi il 5 per cento delle dotazioni organiche del rispettivo ruolo di appartenenza, il passaggio nelle altre amministrazioni o nelle altre forze di polizia dovrà essere disciplinato, d'intesa con le amministrazioni interessate, secondo l'ordine di anzianità e per contingenti annuali che non superino la percentuale sopra indicata.

Art. 15.

Il personale di cui agli articoli precedenti, per avvalersi delle disposizioni del presente decreto, deve presentare apposita domanda entro tre mesi dall'applicazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei confronti dei singoli interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — LAGORIO — DARIDA — FORMICA — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 18

TABELLA *A*

ORGANICO DEL RUOLO PARALLELO AD ESAURIMENTO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

Grado	
Tenente colonnello	2
Maggiore	3
Capitano	10
Tenente, sottotenente	10
Maresciallo maggiore Maresciallo capo Maresciallo ordinario	50
Brigadiere Vice brigadiere	50
Appuntato Guardia	300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1981, n. 552.

Attuazione della delega prevista dall'art. 108 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 108 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente la delega al Governo per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al personale di cui al successivo art. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, è consentita la cessazione anticipata dal servizio, con i benefici di cui all'art. 4.

Art. 2.

Possono chiedere l'anticipata cessazione dal servizio:

a) i tenenti generali, maggiori generali e colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età;

b) i dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;

c) i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestivano la qualifica di vice questore aggiunto e i tenenti colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

d) il personale appartenente ai ruoli del disciolto Corpo della polizia femminile, che abbia compiuto il quarantatreesimo anno di età;

e) gli appuntati che abbiano compiuto il cinquantaquattresimo anno di età, i vice brigadieri e brigadieri che abbiano compiuto il cinquantaseiesimo anno di età, i marescialli di terza, seconda, di prima classe di prima classe scelti o carica speciale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età.

Art. 3.

La domanda di cessazione anticipata dal servizio, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pub-

blica sicurezza, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto all'ufficio o reparto presso cui i richiedenti prestano servizio.

Entro lo stesso termine può essere presentata, ai fini di fruire dei benefici di cui all'art. 4, istanza da parte degli interessati, o dai loro aventi causa, cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121. In tal caso la cessazione dal servizio viene retrodatata al giorno precedente quello in cui si è verificata.

Le cessazioni dal servizio non possono in ogni caso avere effetto oltre i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo comma.

La domanda di cessazione anticipata dal servizio può essere ritirata dall'interessato finché non sia stato adottato il relativo provvedimento.

Art. 4.

La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione stessa, nonché l'applicazione dei benefici di cui all'art. 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore ovvero, qualora, per effetto della promozione al grado o alla qualifica superiore, non si ottengano benefici economici pari ad almeno tre scatti di anzianità, si potranno attribuire all'interessato scatti di anzianità in modo da non superare complessivamente l'importo di tre scatti, ivi compresi eventuali altri benefici convenzionali derivanti dall'attribuzione del grado o della qualifica superiore.

L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altri benefici, salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.

Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in servizio o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati nel cap. 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 19

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 settembre 1981.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note 17 luglio 1981 e 10 agosto 1981 con cui il presidente della corte di appello di Catanzaro ha comunicato che alcuni uffici giudiziari di quel distretto non sono stati in grado di funzionare regolarmente a causa dell'astensione dal lavoro del personale addettovi nei giorni 12, 18, 19 e 27 marzo 1981;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catanzaro a causa dell'astensione dal lavoro del personale giudiziario addetto, precisamente nei giorni e nelle sedi rispettivamente indicate:

12, 18, 19 e 27 marzo 1981:
corte di appello di Catanzaro
tribunale di Catanzaro
pretura di Badolato
pretura di Borgia
pretura di Catanzaro
pretura di Chiaravalle Centrale
pretura di Cropani
pretura di Davoli
pretura di Squillace
pretura di Taverna
pretura di Tiriolo
tribunale di Castrovillari
pretura di Cassano Jonio
pretura di Castrovillari
pretura di Lungro
pretura di Normanno
pretura di Oriolo Calabro
pretura di San Sosti
pretura di Spezzano Albanese
pretura di Trebisacce
tribunale di Vibo Valentia
pretura di Arena
pretura di Mileto
pretura di Nicotera
pretura di Pizzo
pretura di Serra San Bruno
pretura di Soriano Calabro
pretura di Tropea
pretura di Vibo Valentia

12 marzo 1981:
tribunale di Rossano
pretura di Campana
pretura di Cariati
pretura di Corigliano Calabro

pretura di Cropalati
pretura di Rossano
pretura di San Demetrio Corone

i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi scadenti durante i rispettivi periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1981

Il Ministro: DARIDA

(5812)

DECRETO 28 settembre 1981.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento della cancelleria centrale civile della corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota in data 17 giugno 1981 con cui il presidente della corte di appello di Milano ha comunicato che il 13 aprile 1981 la cancelleria centrale civile della corte di appello di Milano è rimasta chiusa al pubblico a causa dello sciopero del personale addettovi;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria centrale civile della corte di appello di Milano nel giorno 13 aprile 1981 verificatosi per effetto dell'astensione dal lavoro del personale addettovi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suindicato ufficio di cancelleria o a mezzo del personale addettovi scadenti il 13 aprile 1981, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1981

Il Ministro: DARIDA

(5811)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 giugno 1981.

Valore e caratteristiche di un aerogramma celebrativo del 30° anniversario della costituzione dell'Aviazione leggera dell'Esercito.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del Regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1516 dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un aerogramma celebrativo del trentesimo anniversario della costituzione dell'Aviazione leggera dell'Esercito, nel valore da L. 300.

Detto aerogramma è stampato in offset, su carta bianca opacizzata da grammi 50 per metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: ottocentomila esemplari; policromia, ottenuta con sei colori.

L'aerogramma si compone di tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, costituita da una composizione che comprende l'emblema della specialità, la leggenda su più righe « AVIAZIONE LEGGERA DELL'ESERCITO 1951-1981 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 300 »; in alto a sinistra, sono riportate le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo verde, « PAR AVION » in azzurro, « VIA AEREA » in chiaro su fondo rosso. In basso a sinistra, sono raffigurati alcuni velivoli utilizzati dall'Esercito italiano, con la leggenda « XXX ANNIVERSARIO AVIAZIONE LEGGERA DELL'ESERCITO ». La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali, in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

La sezione inferiore reca un fondino grigio costituito dalla leggenda « ITALIA » e da una stella, in chiaro, ripetute a tappeto su tutta la sezione.

Sul lembo di chiusura superiore è riportata l'avvertenza, su due righe, « E' vietato inserire qualsiasi oggetto », « Il est défendu de joindre quelque objet que ce soit ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1981
Registro n. 28 *Poste, foglio n.* 183

(5849)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 settembre 1981.

Recepimento della XXXVII direttiva della commissione C.E.E. e modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modifiche, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/73, e successive modificazioni, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344/77, e successive modificazioni, con il quale si è ritenuto conveniente per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale, elencati nel citato decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni;

Vista la XXXVII diretta della commissione C.E.E. n. 81/332/CEE del 9 aprile 1981, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 131 del 18 maggio 1981, con la quale gli allegati I e II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, e successive modificazioni, sono stati modificati, tra l'altro, sia col prevedere una proroga all'autorizzazione all'impiego di taluni emulsionanti, come il *poliossietilen-sorbitan-monooleato*, sia con l'estendere l'uso di talune sostanze coloranti e pigmentanti, come la *cantaxantina*, ad altre specie animali;

Considerato che occorre recepire nell'ordinamento nazionale detta normativa comunitaria;

Visto l'art. 6, sub *u*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla parte IV - emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti per la voce *poliossietilen-sorbitan-monooleato* la data 30 giugno 1981 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 31 dicembre 1984;

2) alla parte V - coloranti e pigmentanti, il testo del gruppo *A*) - carotenoidi e xantofille è sostituito dal seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi (composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
A) *Carotenoidi e xantofille*									Rispetto delle condizioni fissate dalle norme comunitarie in materia di colorazione delle derrate alimentari	
Capsantina	$C_{40}H_{58}O_3$	Pollame	—	—	—	—	—	80 (in totale)		
Beta - apo - 8' - carotenale	$C_{30}H_{40}O$	Pollame	—	—	—	—	—			
Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-catenoico	$C_{32}H_{44}O_2$	Pollame	—	—	—	—	—			
Luteina . .	$C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	—	—	—			
Criptoxantina . . .	$C_{40}H_{56}O$	Pollame	—	—	—	—	—			
Violaxatina . . .	$C_{40}H_{56}O_4$	Pollame	—	—	—	—	—			
Zeaxantina . . .	$C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	—	—	—			
Citranaxantina . .	$C_{33}H_{44}O$	Galline ovaiole	—	—	—	—	—			
Cantaxantina . . .	$C_{40}H_{52}O_2$	*a*) volatili	—	—	—	—	—			
		b) cani e gatti	—	—	—	—	—			

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 settembre 1981

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(5836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza dell'insegnamento di ricerca operativa e gestione aziendale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano, corso di laurea in scienze dell'informazione, è vacante l'insegnamento di ricerca operativa e gestione aziendale, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1981-82.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1981 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5813)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico ad istituti di ricovero e cura

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto per l'infanzia Giannina Gaslini di Genova, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento della attività di ricerca biomedico-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori (Istituto nazionale per la ricerca sul cancro) di Genova, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedico-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedico-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto neurologico « Carlo Besta » di Milano, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedico-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto per lo studio e la cura dei tumori « Fondazione Senatore Pascale » di Napoli, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo volgimento dell'attività di ricerca biomedico-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (istituto « Regina Elena » e istituto « S. Maria e S. Gallicano »), persona giuridica di diritto pubblico, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto « Ospedale infantile "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro e Aglaia De Manussi" » di Trieste, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 19 giugno 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico della fondazione di religione «Centro S. Romanello del Monte Tabor» (ospedale «S. Raffaele») di Segrate (Milano), persona giuridica di diritto privato, in quanto la stessa è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di riserva, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 19 giugno 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico della fondazione «Casimiro Mondino» di Pavia, persona giuridica di diritto privato, in quanto la stessa è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 19 giugno 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto «Fondazione pro clinica del lavoro di Pavia», persona giuridica di diritto privato, limitatamente alle sedi di Pavia, Veruno e Montescano, in quanto le stesse sono in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica e clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, hanno svolto una consistente e continuativa attività di ricerca conforme ai fini del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alle sedi indicate in premessa, ha la durata di cinque anni. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti. Non è confermato il riconocimento del carattere scientifico del predetto istituto per la sede di Cassano Murge (Bari) in considerazione della non idoneità strutturale e funzionale della stessa e della insufficiente attività scientifica svolta. Alla sede cui non viene confermato il riconoscimento, si applica la disciplina di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto 7 agosto 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II», con sede ad Ancona, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo volgimento dell'attività di ricerca biomedica e clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca conforme ai fini del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alle strutture indicate in premessa, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per eguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 7 agosto 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico della fondazione «Centro auxologico di Piancavallo» (Milano), persona giuridica di diritto privato, in quanto la stessa è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto 7 agosto 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico della fondazione «Stella Maris» di S. Miniato (Pisa), persona giuridica di diritto privato, in quanto la stessa è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca, conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, che ha valore limitatamente alla struttura in cui ha attualmente sede l'istituto, ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

(5799)

Riconoscimento del carattere scientifico ad istituti di ricovero e cura

Con decreto 24 giugno 1981, del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato riconosciuto il carattere scientifico degli «Istituti ortopedici Rizzoli» di Bologna, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedico-clinica ivi comprese le attività di diagnosi e cura a questa finalizzate, e che, come risulta dalla documentazione prodotta, hanno svolto una consistente e continuativa attività di ricerca conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento che ha valore limitatamente alla struttura di cui al precedente primo periodo ha la durata di anni cinque. Il riconoscimento stesso s'intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti. Non è riconosciuto il carattere scientifico del centro traumatologico ortopedico «Rizzoli» dell'ente ospedaliero «Istituti ortopedici Rizzoli», in quanto strutturalmente e funzionalmente non connesso ad attività di ricerca scientifica biomedica. I beni, le attrezzature, il personale ed i rapporti giuridici relativi al predetto centro traumatologico sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68 della legge 28 dicembre 1978, n. 833. Con separato provvedimento il Ministro della sanità nomina un commissario per la provvisoria gestione della struttura di cui al precedente primo periodo, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Il commissario darà esecuzione al predetto decreto, provvedendo anche alle incombenze relative alle officine Rizzoli.

Con decreto 7 agosto 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'ente «Ospedale maggiore» di Milano, persona giuridica di diritto pubblico, in quanto in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica, ivi comprese le attività di diagnosi e cura a questa finalizzate, e che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento ha la durata di anni cinque, e si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

(5798)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 250, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al serg. magg. del 1° rgt. alp., btg. «Pieve di Teco» Canetti Clinerio, nato a Cologna (Ferrara) il 10 luglio 1912, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale di compagnia armi accompagnamento, di salda e forte tempra, durante quattro mesi di permanenza in linea sul Don dava ripetute prove di elevato senso del dovere e spirito combattivo. Nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto si era impegnato, noncurante della reazione avversaria, guidava audacemente i suoi alpini in ripetuti contrassalti per impedire che l'avversario

avesse il sopravvento. Successivamente, nel corso di più giorni di ripiegamento, guidava un gruppo di superstiti del suo reparto attraverso la steppa e, affrontando inenarrabili sofferenze, riusciva a superare l'accerchiamento nemico e a condurli in salvo». — Fronte Russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 247, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al s. ten. cpl. del 2° rgt. alp. Delli Santi Gianfilippo, nato a La Spezia il 10 febbraio 1922, con la seguente motivazione:

«Giunto volontariamente sul Fronte orientale e trovatosi nella impossibilità di raggiungere il reggimento di destinazione a causa di avvenimenti bellici, riuniva, assumendone il comando, ottanta alpini rimasti staccati dai reparti. Alla testa di essi, effettuava, durante diversi giorni, dure marce rese tormentose da inenarrabili privazioni e sofferenze, mantenendo, con l'esempio, alto l'animo e lo spirito combattivo dei dipendenti e sostenendo con capacità e valore ripetuti attacchi di elementi irregolari avversari. Successivamente, si prodigava, assieme ad altri, nel trasportare a spalla alpini feriti o congelati, impedendo così che venissero abbandonati nella steppa. Dopo avere percorso oltre 300 km riusciva a superare l'accerchiamento nemico e a condurre in salvo i suoi alpini. Vivo esempio di capacità, valore, senso del dovere». — Fronte Russo, 14-28 gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 246, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al caporale del 1° rgt. alp., btg. «Mondovì» Ricca Pasquale, nato a Boncivino (Cuneo) il 5 giugno 1916, con la seguente motivazione:

«Durante il ripiegamento dalla linea del Don affrontava le avverse condizioni di clima e le insidie numerose con indomabile forza d'animo e sprezzo del pericolo. In situazione pericolosa tra i primi e d'iniziativa accorreva in aiuto di un reparto d'avanguardia, improvvisamente attaccato, respingendo l'avversario a colpi di bombe a mano. In successiva azione, dopo essersi ancora battuto eroicamente, rimaneva disperso». — Fronte Russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 245, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al soldato del Q.G., corpo d'armata alpino Eustacchio Adelio, nato a Majano (Udine) il 10 dicembre 1918, con la seguente motivazione:

«Già decorato per atto di valore compiuto sul fronte greco-albanese. Durante quattro mesi di permanenza in linea sul Don, si distingueva per ardimento e incuranza del pericolo. Nel corso di due giorni di aspra lotta contro carri armati avversari improvvisamente penetrati nelle nostre linee, si batteva con strenuo valore affrontandoli con bombe a mano e bottiglie esplosive incurante del fuoco della fanteria montata sui mezzi corazzati». — Rossosch (Russia), 15-16 gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 254, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp., btg. «Ceva» Monale Aldo, nato a Levice (Cuneo) il 14 novembre 1915, con la seguente motivazione:

«In quattro mesi di permanenza in linea sul Don, dava prova di profondo attaccamento al dovere, di coraggio e di incuranza del pericolo. Durante un'intera giornata di sanguinosa lotta, benché colpito da sintomi di congelamento ai piedi, si batteva da valoroso, contribuendo validamente a impedire che l'avversario travolgesse la nostra linea. Dopo dodici giorni di continua aspra lotta attraverso la steppa veniva sopraffatto e catturato con i superstiti del suo battaglione. Raro esempio di valore e di spirito combattivo». — Fronte Russo, settembre 1942-28 gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 256, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al serg. magg. del 1° rgt. alp., btg. «Mondovì» Melino Antonio, nato a Torre Mondovì (Cuneo) il 23 febbraio 1916, con la seguente motivazione:

«Capace e ardimentoso comandante di squadra alpina, in quattro mesi di permanenza in linea, sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Durante dieci giorni di ripiegamento, tra difficoltà di ogni genere affrontava con forte animo la tragica situazione, guidando i suoi alpini e tenendone alto lo spirito combattivo. Nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive si batteva ancora con tenacia e singolare valore contro agguerriti elementi avversari, infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio». — Fronte Russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 258, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al soldato del 1° rgt. alp., btg. «Pieve di Teco» Descalzi Angelo, nato a Sestri Levante (Genova) il 9 maggio 1918, con la seguente motivazione:

«Alpino di grande capacità e grande coraggio, in quattro mesi di permanenza in linea sul Don, era di vivo esempio ai commilitoni per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, si lanciava all'assalto, insieme agli alpini, per contenere l'irruenza delle soverchianti forze nemiche, contribuendo a rallentare la pressione. In azioni successive, con eroica tenacia, si batteva ancora, dimostrando singolare valore, contro agguerriti elementi avversari ed infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio». — Fronte Russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 248, è stata conferita la croce al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp., btg. «Ceva» Michelotti Angelo, nato a Mombasiglio (Cuneo) il 21 gennaio 1922, con la seguente motivazione:

«In cruento scontro con forze superiori per mezzi e uomini, dava prova di sangue freddo, audacia, indomito valore. Durante dieci giorni di ripiegamento attraverso la steppa, in condizioni di clima decisamente avverse, si distingueva per elevato spirito combattivo. Rimaneva, in seguito, disperso». — Fronte Russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 259, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al serg. del 2° rgt. alp., btg. «Saluzzo» Gallo Luigino, nato a Saluzzo (Cuneo) il 5 gennaio 1922, con la seguente motivazione:

«Capace e ardimentoso comandante di squadra alpina, in quattro mesi di permanenza in linea, sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Durante dieci giorni di ripiegamento, tra difficoltà di ogni genere, affrontava con forte animo la tragica situazione, guidando i suoi alpini e tenendone alto lo spirito combattivo. Nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto si era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive, con eroica tenacia, si batteva ancora dimostrando singolare valore contro agguerriti elementi avversari ed infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio». — Fronte Russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 20, foglio n. 251, è stata conferita la croce al valor militare al soldato del 1° rgt. alp., btg. «Pieve di Teco» Capurro Alberto, nato a Buenos Aires il 10 aprile 1917, con la seguente motivazione:

«Alpino sempre vigile e pronto nel prodigarsi per l'assolvimento dei compiti affidatigli. In cruento scontro con forze superiori per mezzi e uomini, dava prova di sangue freddo, audacia, indomito valore. Durante dieci giorni di ripiegamento attraverso la steppa, in condizioni di clima decisamente avverse, si distingueva per elevato spirito combattivo». — Fronte Russo, 17-28 gennaio 1943.

(5839)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 1° ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1183,050	1183,050	1182,95	1183,050	1183 —	1183,05	1182,950	1183,050	1183,050	1183,05
Dollaro canadese	980,150	980,150	980 —	980,150	980,05	980,10	979,700	980,150	980,150	980,15
Marco germanico	508,540	508,540	508,45	508,540	508 —	508,50	508,510	508,540	508,540	508,55
Fiorino olandese	457,170	457,170	457 —	457,170	456,60	457,75	456,900	457,170	457,170	457,15
Franco belga	31,032	31,032	31,03	31,032	31 —	31,05	31,030	31,032	31,032	31 —
Franco francese	212,030	212,030	211,65	212,030	211,75	212,50	211,970	212,030	212,030	212,05
Lira sterlina	2168,800	2168,800	2168 —	2168,800	2177,55	2151,75	2169,50	2168,800	2168,800	2168,80
Lira irlandese	1850 —	1850 —	1860 —	1850 —	1850,20	—	1850 —	1850 —	1850 —	—
Corona danese	161,560	161,560	161,50	161,560	161,45	161,55	161,420	161,560	161,560	161,55
Corona norvegese	200,270	200,270	199,90	200,270	199,80	200,25	199,850	200,270	200,270	200,30
Corona svedese	211,300	211,300	211,25	211,300	211,25	211,25	211,340	211,300	211,300	211,30
Franco svizzero	599,280	599,280	599 —	599,280	598,30	605,25	599,100	599,280	599,280	599,30
Scellino austriaco	72,448	72,448	72,50	72,448	72,35	72,45	72,450	72,448	72,448	72,45
Escudo portoghese	18,300	18,300	18,10	18,300	18,14	18,30	17 —	18,300	18,300	18,30
Peseta spagnola	12,269	12,269	12,25	12,269	12,25	12,25	12,280	12,269	12,269	12,25
Yen giapponese	5,075	5,075	5,10	5,075	5,07	5,09	5,079	5,075	5,075	5,07

Media dei titoli del 1° ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90 —
» 5,50 % » » 1968-83	84,075
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	72,200
» 9 % » » 1975-90	70,600
» 9 % » » 1976-91	73,450
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	67,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	98,525
» » » » 1- 5-1980/82	98,475
» » » » 1- 6-1980/82	98,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,450
» » » » 1- 7-1980/82	98,600
» » » » 1- 8-1980/82	98,525
» » » » 1-10-1979/82	98,450
» » » » 1-10-1980/82	98,700
» » » » 1-12-1980/82	98,675
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,075
» » » 12 % 1- 4-1982	96,525
» » » 15 % 1- 1-1983	94,875
» » » 12 % 1-10-1983	86,925
» » » 12 % 1- 1-1984	84,500
» » » 12 % 1- 4-1984	84,300
» » » 12 % 1-10-1984	83,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1183 —
Dollaro canadese	979,925
Marco germanico	508,525
Fiorino olandese	457,035
Franco belga	31,031
Franco francese	212 —
Lira sterlina	2169,150
Lira irlandese	1850 —
Corona danese	161,490
Corona norvegese	200,060
Corona svedese	211,320
Franco svizzero	599,190
Scellino austriaco	72,449
Escudo portoghese	17,650
Peseta spagnola	12,274
Yen giapponese	5,077

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 2 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1171,550	1171,550	—	1171,550	1171,50	1183,05	1171,450	1171,550	1171,550	1171,55
Dollaro canadese	973,450	973,450	—	973,450	973,35	980,10	973,500	973,450	973,450	973,45
Marco germanico	511,500	511,500	—	511,500	510,80	511,50	511,500	511,500	511,500	511,50
Fiorino olandese	461,490	461,490	—	461,490	459,60	457,15	460,500	461,490	461,490	461,50
Franco belga	31,280	31,280	—	31,280	31,20	31,05	31,265	31,280	31,280	31,30
Franco francese	214,220	214,220	—	214,220	212,60	212,50	214,250	214,220	214,220	214,20
Lira sterlina	2148,200	2148,200	—	2148,200	2142,65	2151,75	2145,500	2148,200	2148,200	2148,20
Lira irlandese	1867 —	1867 —	—	1867 —	1860,90	—	1867 —	1867 —	1867 —	—
Corona danese	162,980	162,980	—	162,980	162,13	161,55	163,100	162,980	162,980	163 —
Corona norvegese	199,700	199,700	—	199,700	199,05	200,25	200,050	199,700	199,700	199,70
Corona svedese	211,500	211,500	—	211,500	210,83	211,25	212,200	211,500	211,500	211,50
Franco svizzero	607,220	607,220	—	607,220	604,80	605,25	608,500	607,220	607,220	607,20
Scellino austriaco	73,210	73,210	—	73,210	72,81	72,45	73,220	73,210	73,210	73,20
Escudo portoghese	18,500	18,500	—	18,500	18,06	18,30	18 —	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,285	12,285	—	12,285	12,24	12,25	12,295	12,285	12,285	12,28
Yen giapponese	5,079	5,079	—	5,079	5,06	5,09	5,086	5,079	5,079	5,07

Media dei titoli del 2 ottobre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90 —
» 5,50 % » » 1968-83	84,075
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	72.200
» 9 % » » 1975-90	70,600
» 9 % » » 1976-91	73,450
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,925
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,925
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 1-1980/82	99,175
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,425
» » » » 1- 5-1980/82	98,550
» » » » 1- 6-1980/82	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,375
» » » » 1- 7-1980/82	98,575
» » » » 1- 8-1980/82	98,500
» » » » 1-10-1979/82	98,450
» » » » 1-10-1980/82	98,725
» » » » 1-12-1980/82	98,575
» » » » 1- 1-1980/83	98,325
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	98,425
» » » » 1- 4-1981/84	98,925
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,125
» » » 12 % 1- 4-1982	96,450
» » » 15 % 1- 1-1983	94,950
» » » 12 % 1-10-1983	86,850
» » » 12 % 1- 1-1984	84,950
» » » 12 % 1- 4-1984	84,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1171,500
Dollaro canadese	973,475
Marco germanico	511,500
Fiorino olandese	460,995
Franco belga	31,279
Franco francese	214,235
Lira sterlina	2146,850
Lira irlandese	1867 —
Corona danese	163,040
Corona norvegese	199,875
Corona svedese	211,850
Franco svizzero	607,860
Scellino austriaco	73,215
Escudo portoghese	18,250
Peseta spagnola	12,290
Yen giapponese	5,082

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, recante modifiche alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 20 Difesa, foglio n. 110, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 257, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Considerato che fra i candidati idonei non vi sono laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche e che pertanto, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1980 sopra citato, i posti da questi non ricoperti devono essere devoluti in aumento a quelli previsti per i laureati in farmacia;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali chimici-farmacisti, indetto con decreto ministeriale 27 giugno 1980, citato nelle premesse:

1) s. ten. farm. cpl. cong. Seabados Franco, nato il 25 luglio 1955 . . . . punti 25,27
2) s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Brunati Franco, nato il 15 dicembre 1955 . . . . » 23,13
3) s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Lo Bue Ludovico, nato il 5 agosto 1953 . . . . » 21,10

Art. 2.

I candidati compresi nella graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1981
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 321

(5759)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 20 Difesa, foglio n. 112, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 254, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina dei sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina dei sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, indetto con decreto ministeriale 27 giugno 1980, citato nelle premesse:

1) s. ten. vet. cpl. cong. Tomatis Valter, nato il 16 marzo 1955 . . . . punti 25,893
2) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Venco Gilberto, nato il 6 luglio 1953 . . . . » 25,618
3) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Lanci Roberto, nato il 14 agosto 1954 . . . . » 25,475
4) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Petrocchi Sante, nato il 18 giugno 1954 . . . . » 24,741
5) s. ten. vet. cpl. cong. Contu Angelo Michele, nato il 18 novembre 1952 . . . . » 24,700
6) s. ten. vet. cpl. cong. Brigatti Francesco, nato il 14 novembre 1954 . . . . » 24,483
7) s. ten. vet. cpl. cong. De Stefano Carlo, nato il 2 agosto 1954 . . . . » 23,935
8) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Tamagna Silvano, nato il 13 ottobre 1955 . . . . » 23,608
9) s. ten. vet. cpl. cong. Milletarì Carlo, nato il 10 gennaio 1952 . . . . » 23,408
10) s. ten. vet. cpl. cong. Rattazzi Claudio, nato il 10 maggio 1954 . . . . » 23,233
11) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Pinna Walter, nato il 4 febbraio 1955 . . . . » 22,233
12) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Bonelli Giorgio, nato il 9 luglio 1955 . . . . » 22,208
13) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Piersimoni Antonio, nato il 24 marzo 1955 . . . . » 22,050
14) s. ten. vet. cpl. cong. Cirrincione Vincenzo, nato il 1° giugno 1955 . . . . . » 22,041
15) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Cavirani Sandro nato il 20 luglio 1955 . . . . » 21,975

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. vet. cpl. cong. Tomatis Valter . . punti 25,893
2) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Venco Gilberto . » 25,618
3) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Lanci Roberto . . » 25,475
4) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Petrocchi Sante . » 24,741
5) s. ten. vet. cpl. cong. Contu Angelo Michele » 24,700
6) s. ten. vet. cpl. cong. Brigatti Francesco . » 24,483

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. vet. cpl. cong. De Stefano Carlo . . punti 23,935
2) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Tamagna Silvano » 23,608
3) s. ten. vet. cpl. cong. Milletarì Carlo . . » 23,408
4) s. ten. vet. cpl. cong. Rattazzi Claudio . » 23,233
5) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Pinna Walter . » 22,233
6) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Bonelli Giorgio » 22,208
7) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Piersimoni Antonio » 22,050
8) s. ten. vet. cpl. cong. Cirrincione Vincenzo » 22,041
9) s. ten. vet. cpl. 1ª nom. Cavirani Sandro . » 21,975

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1981
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 377

(5760)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. **53.**

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45: «Mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45, è così modificato:

«Il tasso di interesse praticato dall'I.C.L.E. è del 14,75 per cento annuo a scalare, più lo 0,50 per cento annuo sul capitale iniziale a titolo di rimborso imposte, tasse e spese».

Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45, è così modificato:

«L'importo massimo di ciascun mutuo ammesso a fruire del concorso regionale è di L. 50.000.000».

Il sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45, è così sostituito:

«L'entità del contributo regionale per i mutui ammessi a fruire del concorso regionale sugli interessi è fissata nella misura del 5 per cento».

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45, è così sostituito:

«Le domande per la concessione dei contributi per l'anno 1980 dovranno essere indirizzate al presidente della giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45.

Per l'anno 1981 le domande dovranno essere presentate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno 1982 e seguenti le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno».

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45, è così sostituito:

«In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di presentazione delle domande, qualora non risultasse completamente impegnato lo stanziamento relativo a ciascun esercizio».

Art. 3.

Per l'esercizio 1981 lo stanziamento di cui al Cap. 042204427 è elevato da L. 250.000.000 a L. 500.000.000.

Alla maggiore spesa di L. 250.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del Cap. 196119720 «Fondo di riserva per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
In diminuzione:		
Cap. 196119720	250.000.000	250.000.000
In aumento:		
Cap. 042204427. — Contributi in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati (legge regionale 8 maggio 1980, n. 45)	250.000.000	250.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 agosto 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. **54.**

Inquadramento nei ruoli dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV) del personale di cui all'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento del personale di cui all'art. 22 *della legge regionale* 9 *settembre* 1977, *n.* 57

Il personale di cui all'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è inquadrato nei ruoli dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV) con decorrenza giuridica ed economica dal 14 settembre 1977 in una delle qualifiche funzionali previste dall'art. 16 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, in base alla seguente tabella di corrispondenza:

Qualifiche regionali legge regionale n. 25/1973	Qualifiche I.R.S.E.V. al 14 settembre 1977
—	—
Direttore di dipartimento .	Direttore, con laurea e almeno 18 anni in carriera direttiva al 14 settembre 1977
Direttore di servizio . . .	Ricercatore, con laurea e almeno 10 anni nella qualifica al 14 settembre 1977
Funzionario	Ricercatore, con laurea e meno di 10 anni nella qualifica al 14 settembre 1977
Collaboratore	Aiuto ricercatore, con diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Coadiutore - Operatore capo	Tecnico di ricerca, disegnatore, contabile e segretario generale: con diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Applicato - Operatore qualificato	Stenodattilografo, centralinista, capo stamperia: con compimento della scuola dell'obbligo secondo le norme in vigore al momento del conseguimento del relativo diploma
Operatore - Ausiliario . .	Commesso

Art. 2.

Modalità di inquadramento nei ruoli

L'inquadramento del personale di cui alla presente legge è disposto con deliberazione del consiglio di amministrazione, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale è inquadrato con decorrenza 14 settembre 1977 nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente rivestita presso l'istituto di provenienza alla data immediatamente precedente a quella di decorrenza dell'inquadramento, sulla base della tabella di equiparazione approvata all'articolo precedente.

Con decorrenza primo ottobre 1978 ed in applicazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, il personale in questione è reinquadrato nel livello funzionale corrispondente alla qualifica funzionale attribuita con decorrenza 14 settembre 1977.

Con decorrenza primo febbraio 1981 al personale in questione si applicano le norme di cui alla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

Nell'ambito del livello funzionale come sopra determinato, sono attribuite a ciascun dipendente le mansioni obiettive previste dall'ordinamento del personale dell'Istituto regionale di studio e ricerche economico-sociale del Veneto (IRSEV).

Il personale dell'Istituto non può in alcun caso fruire di un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello del personale regionale in ciascun periodo di riferimento.

L'istruttoria dei provvedimenti di inquadramento e reinquadramento è svolta da una commissione nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto e composta, oltre al presidente della stessa, di 4 componenti di cui 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.

Posizione economica e giuridica di inquadramento al 1° ottobre 1978. Maturato in itinere. Completamento dell'operazione di primo inquadramento del personale di cui all'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57.

La posizione economica nel livello di inquadramento di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è determinata dallo stipendio in godimento al giorno precedente la data di decorrenza del reinquadramento stesso, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, nonché degli importi mensili lordi di cui alla lettera *E*), dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto nel livello di inquadramento immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate all'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, riferito alla data del 30 settembre 1978.

Tale somma viene temporizzata per la riduzione dei tempi occorrenti nel nuovo ordinamento per passare dalla posizione stipendiale inferiore a quella superiore.

Se il «maturato in itinere» dà un risultato quantitativamente maggiore di quello necessario per il passaggio alla posizione superiore, il dipendente acquisisce questa all'atto del reinquadramento e utilizza l'eventuale residuo agli effetti della riduzione dei tempi necessari per la maturazione della classe e degli scatti successivi.

La frazione monetaria, comunque costituita, in relazione alla nuova progressione economica viene temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione.

Al fine di completare l'operazione di primo inquadramento del personale di cui all'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, entro il 31 dicembre 1981 sono espletati concorsi interni per titoli ed esami per la copertura di cinque posti di dirigente, due posti di esperto, tre posti di istruttore e tre posti di collaboratore.

Ai concorsi interni di cui al precedente comma, che saranno espletati nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono ammessi gli impiegati collocati nel livello funzionale immediatamente inferiore, purchè in possesso di tutti i requisiti generali e di titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso e di una anzianità di servizio di almeno 8 anni senza demerito.

L'inquadramento nei livelli acquisiti per effetto del superamento dei concorsi interni di cui ai precedenti 2 commi ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di adozione della deliberazione per la approvazione delle risultanze concorsuali.

Art. 4.

Trattamento assistenziale di previdenza e di quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, di previdenza e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alla competente gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL).

Al personale di cui al precedente comma è fatto salvo il diritto di optare, ai fini del trattamento previdenziale, per il mantenimento dell'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed ai superstiti.

L'opzione deve essere effettuata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento.

Art. 5.

Organico dell'Istituto

L'organico del personale dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV) è definito nella seguente tabella:

Livelli funzionali	Parametri	Posti
Dirigente	333	12
Esperto	220	4
Istruttore	178	7
Collaboratore	167	7
Applicato		1
Operatore specializzato		2
Operatore qualificato	130	—
Commesso	116	1
Ausiliario	100	—
Totale		34

Art. 6.

Norma finanziaria

Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 15.000.000 farà carico per L. 6.000.000 al capitolo 5 e per L. 9.000.000 al cap. 10 dello stato di previsione della spesa-bilancio 1981, dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV).

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 agosto 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1981, n. **55.**

Interventi per il risanamento finanziario e per la gestione provvisoria del « Consorzio obbligatorio per il nuovo ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera » fino all'adempimento delle procedure di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, previsto dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, il consorzio obbligatorio per il nuovo ampliamento del Porto e della Zona industriale di Venezia Marghera è retto da un commissario nominato dalla giunta regionale.

Art. 2.

Sino allo stesso termine di cui all'art. 1 il personale dipendente dal consorzio è posto a disposizione della regione Veneto, conservando i livelli, attribuzioni ed il trattamento economico di cui al regolamento organico dell'ente.

Art. 3.

La giunta regionale, sentito il commissario del consorzio, delibera le modalità di impiego del personale del consorzio posto a disposizione della Regione ai sensi dell'art. 2.

L'utilizzazione del predetto personale dovrà comunque garantire il funzionamento degli uffici consortili.

Art. 4.

Le spese inerenti al personale del consorzio posto a disposizione della Regione ed ammontanti, per l'esercizio in corso, a lire 400 milioni, sono assunte a carico del bilancio della Regione ed imputate al cap. 192019065 del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 che offre la necessaria disponibilità.

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 5.

Al fine di ripianare il bilancio del consorzio, il commissario di cui al precedente art. 1 è autorizzato a cedere aeree di proprietà consortile, con esclusione di quelle comprese nella terza zona industriale.

La cessione dovrà avvenire a mezzo di licitazione privata.

Le aree dovranno esser cedute con il vincolo della loro utilizzazione industriale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 agosto 1981

BERNINI

(5486)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812770)